

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 17/02/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 25.02.2016 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 31.10.2018 ha estinto anticipatamente detto prestito, dopo il pagamento di 32 rate su 120 (come da conteggio estintivo in atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 88 rate residue; in data 30.04.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, e precisamente di un agente in attività finanziaria.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 1.058,05, di cui Euro 403,33 a titolo di quota parte delle "spese fisse contrattuali" ed Euro 654,72 a titolo di quota parte delle "commissioni accessorie"; oltre agli interessi legali sulle somme ripetute, con decorrenza dalla data del reclamo ed alla rifusione delle spese legali quantificate in Euro 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha eccepito la conoscenza da parte del ricorrente, che le ha accettate e sottoscritte, di tutte le condizioni contrattuali del finanziamento; ha svolto considerazioni sull'interpretazione ed applicabilità della sentenza c.d. *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; ha eccepito la natura *up-front*, e

dunque la non rimborsabilità, delle commissioni accessorie e delle spese fisse; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Ha quindi domandato il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Occorre preliminarmente rilevare come dalle evidenze in atti risulti che l'estinzione del finanziamento è avvenuta, nel caso di specie, mediante il parziale intervento della compagnia assicurativa: dalla liberatoria prodotta da parte ricorrente emerge che l'impresa assicuratrice del rischio impiego ha versato parte dell'importo dovuto ai fini dell'estinzione del prestito, surrogandosi ex art. 1201 e 1916 c.c. nei diritti vantati dall'intermediario nei confronti del cliente.

Ricorrono, nella fattispecie in esame, gli estremi per l'applicazione del principio di diritto espresso dalle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 13305 e 13306 del 2018, le quali hanno tra l'altro precisato che "nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti".

Ebbene, dal contratto di prestito in atti risulta che il costo della polizza assicurativa relativa alla copertura del rischio impiego è stato interamente sostenuto dall'intermediario; non consta per giunta – non avendo parte ricorrente allegato o documentato alcunché al riguardo – che la compagnia assicurativa cui si deve la parziale estinzione del finanziamento abbia agito in rivalsa nei confronti dell'istante.

Va tuttavia evidenziato come la compagnia assicurativa abbia estinto solo una parte del debito residuo, essendo la restante parte stata estinta mediante il t.f.r. maturato da parte ricorrente: come da conteggio estintivo e liberatoria in atti, invero, la compagnia ha provveduto al pagamento di Euro 2.068,81, mentre parte ricorrente ha saldato – tramite il proprio t.f.r. – Euro 5.293,68, somma che rappresenta il 71,90% del debito residuo.

È in tale misura dunque che può riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla ripetizione degli oneri applicati al prestito, oneri consistenti nelle "commissioni accessorie" e nelle "spese fisse contrattuali".

Le prime, per come contrattualmente descritte e tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, vanno qualificate *up-front*: l'attività retribuita è infatti strumentale alla concessione del finanziamento e con questa è destinata ad esaurirsi, non prevedendo la clausola in questione incumbenti od operazioni ulteriori idonee a protrarsi nel tempo.

Anche la voce "spese fisse contrattuali" deve ritenersi di natura *up front*, giacché la descrizione contrattuale ricomprende il rimborso di attività che si esauriscono in adempimenti di carattere prodromico alla stipulazione del contratto e quindi concernenti la sola fase dell'instaurazione del rapporto; tale qualificazione è peraltro in linea con gli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole del medesimo tipo.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.



Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”; e ancora che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni		10		Tasso di interesse annuale					11,44%
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis					73,33%
				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi					58,76%
rate pagate	32	rate residue	88	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	58,76%	323,20		323,20
Commissioni accessorie				892,80	Upfront	58,76%	524,64		524,64
Totale				1.442,80					847,85
Totale rapportato all'estinzione con TFR (71,9%)									609,60

Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte istante (Euro 1.058,05) giacché quest’ultima, nella quantificazione dei rimborsi pretesi, ha applicato per entrambe le voci – reputandole di natura ricorrente – il criterio *pro rata temporis* e non ha considerato il parziale intervento della compagnia di assicurazione nell’estinzione del prestito.

Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come domandato e come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. coord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 610,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA